

sizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto;

il provvedimento dispone che con decreto dirigenziale siano stabilite le modalità tecniche necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi nominativi, e le modalità per il pagamento della parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea, maggiorata degli interessi;

tra gli autotrasportatori esiste la convinzione che le somme che saranno richieste per ottemperare alla sentenza dell'Unione europea, risulteranno molto inferiori rispetto a quelle realmente concesse e che risultano da atti ufficiali;

in tale ipotesi si rischierebbe di favorire l'insorgere di possibili interventi da parte della Commissione europea con ulteriori danni sia nei confronti degli autotrasportatori sia delle casse dello Stato, qualora da riscontro, risultasse che le somme a suo tempo stabilite nell'accordo Governo-associazioni dell'autotrasporto e destinate per ogni singolo automezzo, fossero superiori rispetto a quelle richieste —:

se il Governo non ritenga necessario fornire disposizioni più precise e meno ambigue riguardo le modalità per il recupero delle somme di quanto disposto dall'Unione europea, atte ad impedire interpretazioni involontariamente errate o difformi dalla realtà riscontrabile dai dati elaborati negli anni di concessione del *bonus* fiscale, anche per evitare che pesanti responsabilità ricadano su indifesi funzionari pubblici. (4-03164)

\* \* \*

*SALUTE*

*Interpellanza urgente*

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la carenza di organi disponibili in confronto al crescente numero di pazienti

in lista di attesa per un trapianto ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi;

il Parlamento in data 16 dicembre 1999 ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale del fegato da donatore vivente;

tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili;

il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;

tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri Paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato;

ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani che sono stati costretti a lunghi, disagevoli e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri, dove tale trapianto veniva effettuato;

nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività; sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto alleggerendo così la lista di attesa;

a breve ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche;

è necessario consentire ai centri italiani il raggiungimento di uno *standard* equivalente e concorrenziale con i centri europei;

è necessario garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di poter ottenere tale prestazione terapeutica nell'ambito della propria regione o in quella più vicina alla propria residenza;

per il trapianto di rene da donatore vivente ai centri trapianto che ne facevano richiesta è stata sempre concessa una autorizzazione con modalità uguali per durata all'autorizzazione da donatore cadavere e non temporanea di un anno;

il livello qualitativo dei centri trapianto di fegato italiani ha raggiunto livelli di eccellenza rispetto agli altri centri europei, come da recente *report* del Centro nazionale trapianti —:

per quali motivi non venga ancora consentita l'applicazione della legge n. 438 del 1999 in modo da favorire il diffondersi della procedura del trapianto di fegato da donatore vivente ai centri che hanno avviato tale tipo di attività e a quelli che ne hanno fatto richiesta, in modo da consentire ai cittadini italiani di poter scegliere come luogo di cura la sede più prossima alla propria residenza, evitando o limitando quella mobilità interregionale che comporta aggravii di spesa sanitaria oltre che disagi personali e familiari in quanto consentirebbe ai centri italiani di trapianto di porsi, come già avviene per il trapianto da cadavere, ai livelli di eccellenza nel confronto con i centri degli altri Paesi europei.

(2-00370) « Maione, Antonio Barbieri, Borriello, Campa, Cennamo, Co-

sentino, Dell'Anna, Deodato, Falanga, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Lainati, Antonio Leone, Luongo, Marone, Masini, Oricchio, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Antonio Russo, Paolo Russo, Santori, Santulli, Saro, Siniscalchi, Tagliatela, Tarditi, Tuccillo, Viale, Villari, Alfredo Vito, Zanetta, Petrella, Rotondi ».

#### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Interrogazione a risposta scritta Molinari n. 4-03162 dell'11 giugno 2002.

#### **ERRATA CORRIGE**

Interrogazione a risposta in commissione Morgando n. 5-00990 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 155 del 10 giugno 2002:

a pagina 4297, seconda colonna, alla prima riga deve leggersi; « 2002 nel meeting di Snowmass (luglio) i » e non « 2003 nel meeting di Snowmass (luglio) i », come stampato;

Interrogazione a risposta immediata in assemblea La Russa e altri n. 3-01062 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 156 dell'11 giugno 2002, deve intendersi così sottoscritta: Lo Presti.

